



(9) x p.m.

CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 135

OGGETTO :

ESERCIZIO DEI MESTIERI GIROVAGHI DI MUSICISTA ED ARTISTA DI STRADA - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaotto**, addì **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore **18** e minuti **00**, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nella Sede Municipale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DI MILIA Canio	Sindaco	X	
BOTTINI Giuseppe	Vicesindaco	X	
FALCIOLA Carlo	Assessore	X	
FORTIS Mauro	Assessore	X	
SCARINZI Albino	Assessore	X	
CITTERIO Vincenzo	Assessore	X	
COPPOLA Antonio	Assessore	X	
Totale		7	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PALMIERI Ugo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DI MILIA Canio** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che durante tutto l'anno, ma in particolar modo durante il periodo estivo, la Città di Stresa si popola di vari personaggi che colorano le strade cittadine con un pizzico d'arte esibendosi ai bordi delle strade e nelle piazze con i propri strumenti musicali, effettuando balli e piccoli trattenimenti con giochi di prestigio, mimo, contorsioni a corpo libero, ecc.

Che alle esibizioni degli artisti da strada si è affiancato altresì, soprattutto nel centro storico, l'incremento di soggetti che richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure animali spesso cuccioli di poche settimane di vita, atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni a analoghi mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Considerato che la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada va temperata con le esigenze del rispetto delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo di suolo pubblico, la normale circolazione stradale e pedonale, il decoro e la pulizia degli spazi pubblici.

Considerato, altresì, che l'incremento di presenze di artisti e mendicanti si manifesta con problematiche anche di natura diversa riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con le norme più elementari di tutela della pubblica igiene, della salute dei cittadini e, più in generale, del rispetto e del decoro della Città e della sua immagine.

Precisato che, in riferimento allo stato di bisogno in cui spesso possono trovarsi le persone che svolgono le attività in argomento, spesso di nazionalità straniera e estranei al tessuto cittadino, questa Amministrazione non può rendersi responsabile pertanto, se per un verso il fenomeno è seguito dai servizi sociali comunali per attivare ogni opportuna iniziativa per aiutare quanto versano in condizioni di effettiva indigenza, dall'altro non ci si può esimere dall'adozione di misure idonee a eliminare tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano.

Ritenuto quindi di adottare un'atto di indirizzo da fornire al Sindaco per l'adozione di un provvedimento atto a regolamentare l'esercizio del mestiere di artista da strada, a contenere il fenomeno dell'accattonaggio ed assicurare un'ordinata e civile convivenza individuando gli ambiti urbani ed i siti dove è possibile l'esercizio dell'attività oltre che degli atti vietati.

Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1. Di fornire al Sindaco i seguenti indirizzi per l'adozione di un provvedimento atto a regolamentare sul territorio comunale l'esercizio del mestiere di artista da strada, l'attività di accattonaggio e la libera e decorosa fruizione da parte di tutti del territorio comunale:

PRINCIPI GENERALI:

- a. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il decoro.
- b. E' vietato:
- Bivaccare o sistemare giacigli;
 - Consumare cibo e bevande nell'area antistante tutte le chiese cittadine, all'ingresso del Palazzo Borromeo, e con allestimento pic-nic di nei parchi, giardini e sul verde pubblico;
 - Usare i luoghi pubblici come luogo di deiezione;
 - Bagnarsi nelle vasche e fontane o fontanelle pubbliche ovvero utilizzare le stesse per il lavaggio di cose o animali;
 - Passeggiare o sostare a torso nudo o in maniera non decorosa.

ARTE DA STRADA:

- a. L'arte su strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti consentiti dal presente provvedimento.
- b. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte, limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione nel rispetto:
- Della quiete pubblica e dei limiti delle emissioni sonore
 - Della normale circolazione stradale e pedonale
 - Del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione
 - Del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture, degli arredi
- c. L'artista da strada può esibirsi per i tempi necessari a ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa e per non più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (madonnari), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.
- d. L'artista di strada potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo non superiore a due giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere almeno 4 settimane prima di esibirsi nuovamente.
- e. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto c).
- f. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa,
- g. E' consentito l'uso di piccoli impianti di diffusione della musica purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo ed in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superato il limite di decibel previsto dalla normativa vigente.

- h. L'artista da strada si obbliga, limitatamente alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
- i. L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.
- j. L'artista non può chiedere ovvero pretendere un corrispettivo per la sua esibizione. L'offerta deve essere libera, spontanea e non provocata.
- k. E' ammesso l'esercizio dell'attività in questione sulla fascia della passeggiata a lago delimitata dalla fila di platani che dall'edificio dell'imbarcadero va fino ai giardini pubblici e con limitazione ai seguenti orari:
Attività senza emissioni rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 23.00
Attività con emissioni vocali, strumentali, o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- l. E' fatto sempre salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di vietare totalmente in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero per l'assunzione di comportamenti non idonei, l'esercizio dell'arte in strada.

ACCATTONAGGIO

- a. L'accattonaggio sul territorio comunale della Città di Stresa non è consentito se non sul Piazzale Sant'Ambrogio.
- b. E' fatto assoluto divieto di esasperare, durante la pratica dell'accattonaggio, il proprio stato di menomazione fisica mostrando le proprie menomazioni o malformazioni al fine di suscitare l'altrui pietà.
- c. E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti o tenuti al fine di suscitare l'altrui pietà.
- d. L'elargizione di denaro deve essere libera e spontanea. Non si può essere né indotta né richiesta.

❖ La Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.